

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 28 dicembre 2005

*Prezzo € 3,40
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2005, n. 2052.

**Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Approvazione.**

copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate;

d) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

e) nei casi in cui i letami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

f) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, nei campi da gioco, nelle aree utilizzate per ricreazione o in quelle destinate in genere ad uso pubblico;

g) nei boschi, ad esclusione degli effluenti depositati dagli animali nell'allevamento brado;

h) sui terreni innevati, gelati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d'acqua;

i) in caso di emissione, da parte dell'autorità competente, di specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

j) nei periodi dell'anno eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione agli andamenti climatici sfavorevoli, alle particolari condizioni locali, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di bacino nazionali ed interregionali;

k) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale.

2. Lo spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti di cui alla L. 748/84, non è di norma consentito nella stagione autunno-invernale, dal 1° ottobre al 28 febbraio: all'interno di tale periodo ciascuna azienda è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione agronomica di cui al successivo art. 12, distintamente per i concimi azotati e per i letami, il periodo di non spandimento pari ad almeno 90 giorni di cui almeno 60 consecutivi.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti di cui alla L. 748/84 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. La Giunta regionale, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale può individuare con apposito atto, periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 2, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

CAPO 2: STOCCAGGIO

Art. 8.

Stoccaggio dei liquami.

1. I trattamenti dei liquami e dei materiali ad essi assimilati e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica dei materiali stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.

2. Gli stoccaggi dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Vanno escluse, attraverso opportune deviazioni, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 cm.

3. Il fondo e le pareti dei contenitori per lo stoccaggio devono essere a tenuta idraulica, adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

4. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

5. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, il loro volume di stoccaggio deve essere frazionato in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nella caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, è raccomandata la realizzazione di strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

7. È vietata la nuova realizzazione dei contenitori di stoccaggio nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate ed approvate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in merito dalle competenti Autorità di bacino.

8. I contenitori per lo stoccaggio devono avere un volume, calcolato in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, il volume di stoccaggio non può essere inferiore a quello del liquame prodotto in 150 giorni;
- 150 giorni per tutti gli altri allevamenti.

Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla *tabella n. 2* allegata al presente Programma.

9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

10. Nella gestione dello stoccaggio, ivi compresa la fase di adduzione dell'effluente allo stoccaggio, dovranno essere utilizzati tutti i possibili accorgimenti onde contenere l'odore.

11. I contenitori di stoccaggio devono essere delimitati da idonea recinzione nonché da alberatura in grado di schermare il manufatto.

12. I contenitori e/o i bacini di stoccaggio debbono essere realizzati in aree adiacenti o limitrofe al luogo di produzione degli effluenti, ad eccezione degli impianti consortili.

13. Le vasche di stoccaggio devono essere dotate di un'asta graduata stabile dalla quale sia possibile desumere il volume del liquame contenuto.

14. Per i nuovi allevamenti le vasche di stoccaggio dovranno essere ubicate ad almeno:

— 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;

— 50 m. dall'inizio dell'arenile dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari e di quelli artificiali aziendali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

15. Le vasche di stoccaggio esistenti dovranno essere adeguate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Programma. Qualora lo spostamento delle medesime non dovesse risultare tecnicamente possibile, le stesse potranno essere mantenute in attività a condizione che vengano adeguatamente protette con barriere arboree e vengano adottate misure atte al contenimento degli odori.

Art. 9.

Stoccaggio dei letami.

1. I trattamenti dei letami e dei materiali ad essi assimilati e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica dei materiali stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.

2. Gli eventuali trattamenti effettuati non devono comportare l'addizione di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo, per la loro natura e/o concentrazione.

3. Nella gestione dello stoccaggio, ivi compresa la fase di adduzione dell'effluente allo stoccaggio, dovranno essere utilizzate tutte le migliori tecniche disponibili onde contenere l'odore.

4. Le platee di stoccaggio debbono essere realizzate in aree adiacenti o limitrofe al luogo di produzione degli effluenti, ad eccezione degli impianti consortili.

5. Lo stoccaggio deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 8, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

6. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la platea deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo e comunque non inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari risultanti da una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla *tabella n. 2* allegata al presente Programma.

7. Il calcolo della superficie della platea deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla *tabella n. 2* allegata al presente Programma, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;

- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio da materiali ad essi assimilati;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca >65 per cento. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
8. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente purché alla base siano impermeabilizzate nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie. Per i soli allevamenti di ovini e di tacchini la superficie della lettiera permanente è considerata utile ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio anche se alla base non risulta essere impermeabilizzata.
9. Per i nuovi allevamenti le platee dovranno essere ubicate ad almeno:
- 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua;
 - 40 m. dall'inizio dell'arenile dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari e di quelli artificiali aziendali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
10. Le platee esistenti dovranno essere adeguate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Programma. Qualora lo spostamento delle medesime non dovesse risultare tecnicamente possibile, le stesse potranno essere mantenute in attività a condizione che vengano adeguatamente protette con barriere arboree e vengano adottate misure atte al contenimento degli odori.
11. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai liquami come trattati al comma 7 del precedente art. 8.
12. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Programma.
13. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti dall'art. 4 comma 1, punto 20, praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze culturali degli appezzamenti di suolo.
14. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline, a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali ed a 40 m. dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
15. L'accumulo temporaneo di cui al comma 13 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 3 mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni l'accumulo temporaneo è consentito tenendo conto delle disposizioni di cui al successivo comma 17.
16. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo.
17. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, ovvero possono essere interrate entro 48 ore dal loro spandimento, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

CAPO 3: TRASPORTO

Art. 10.

Criteri generali.

1. Il trasporto dei materiali palabili e non palabili, ai sensi del presente Programma, non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22/97; ai sensi dell'art. 7 comma 6 del regolamento CE 1774/2002, il trasporto dello stallatico non è assoggettato alle disposizioni dettate dal medesimo regolamento.

2. Quando i materiali di cui al comma 1 vengono destinati alla utilizzazione agronomica, il trasporto, dal luogo di produzione e/o di stoccaggio ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente: